



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO DI MERCATO DEL COMUNE
DI ANZOLA DELL'EMILIA

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 16.02.1995
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29.05.1996

INDICE

<i>Art. 1) - Tipologia del mercato o fiera locale.</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2) - Estremi degli atti formali di conferma o di nuova istituzione del mercato.</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3) - Giornate e orari di svolgimento.</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4) - Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato.</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5) - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita.</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6) - Descrizione della circolazione pedonale e veicolare.</i>	<i>4</i>
<i>Art. 7) - Modalità di tenuta e consultazione del ruolino di mercato.</i>	<i>5</i>
<i>Art. 8) - Modalità di assegnazione dei posteggi temporanei.</i>	<i>5</i>
<i>Art. 9) - Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico (TOSAP), allo smaltimento dei rifiuti solidi e al canone d'uso delle attrezzature.</i>	<i>6</i>
<i>Art. 10) - Sospensione, scadenza e rinuncia dell'atto di concessione del posteggio.</i>	<i>6</i>
<i>Art. 11) - Definizione di corrette modalità di vendita.</i>	<i>6</i>
<i>Art. 12) - Richiamo delle modalità di subingresso.</i>	<i>7</i>
<i>Art. 13) - Richiamo delle norme igienico - sanitarie per la vendita dei generi alimentari.</i>	<i>7</i>
<i>Art. 14) - Indicazione del rapporto tra i posteggi riservati ai produttori agricoli ed il numero complessivo dei posteggi del mercato.</i>	<i>7</i>
<i>Art. 14 BIS) - Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli.</i>	<i>8</i>
<i>Art. 15) - Richiamo delle modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato.</i>	<i>8</i>

Art. 1) - Tipologia del mercato o fiera locale.

Il mercato di Anzola dell'Emilia si effettua nella giornata del sabato nel Capoluogo e nella giornata del giovedì nella frazione di Lavino di Mezzo, a cadenza settimanale (tipologia B).

Art. 2) - Estremi degli atti formali di conferma o di nuova istituzione del mercato.

Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento dei mercati su aree pubbliche, come da formale atto di conferma ed ampliamento per quanto riguarda il mercato del Capoluogo e di nuova istituzione per quanto riguarda il mercato di Lavino di Mezzo, di cui alla delibera consiliare n. 12 del 16.02.1995, con la quale è stato nel contempo approvato il seguente regolamento.

Art. 3) - Giornate e orari di svolgimento.

Il mercato ha luogo nei giorni di sabato e giovedì dalle ore 7,00 alle ore 13,00.

I posteggiatori entro le ore 8,00 devono avere installato il proprio banco ed attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.

Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 6.00 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 12.00 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero.

Entro le ore 14.00 tutti i commercianti debbono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

In particolari occasioni riferite a consuetudini locali e/o in coincidenza di manifestazioni che inducano un eccezionale afflusso di persone, il Sindaco può, in attuazione del disposto di cui al 9° comma dell'art.3 del D.M. 248/93, autorizzare l'insediamento di banchi in aggiunta ai posteggi in organico sino ad un massimo di n. 3 posteggi per ogni mercato.

Art. 4) - Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato.

L'area di mercato è quella configurata dalla planimetria particolareggiata che sarà deliberata dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della L.112/91, dalla quale si evidenziano :

- ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- la superficie dei posteggi, nonché il numero progressivo e l'esatta collocazione ed articolazione.

Art. 5) - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita.

I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato.

Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.

In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento (ambulanze, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, etc.).

Art. 6) - Descrizione della circolazione pedonale e veicolare.

Dalle ore 6.00 alle ore 14.00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.

E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

In caso ciò non sia possibile, dovranno essere posteggiati nello spazio utile più prossimo all'area di mercato.

Art. 7) - Modalità di tenuta e consultazione del ruolino di mercato.

Presso l'Ufficio Commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché l'originale della Pianta Organica (Ruolino) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.

Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del Ruolino e comunicarlo alla Regione ai sensi dell'art. 7 comma 3° del D.M. 248/93.

Copia della planimetria e del Ruolino è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, all'U.S.L. (Servizio di Igiene Pubblica) competente per territorio.

Art. 8) - Modalità di assegnazione dei posteggi temporanei.

I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 3 - 2° comma, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza che possano richiedere la restituzione delle somme pagate.

Tali posteggi verranno assegnati secondo l'ordine del cosiddetto Ruolino di Spunta tra gli operatori presenti nel mercato entro le ore 8,15.

Tale Ruolino è tenuto dall'Ufficio di Polizia Municipale ed una copia sottoscritta dal Responsabile del Servizio dovrà essere aggiornata ogni 6 (sei) mesi con decorrenza 1/1 - 1/7 e depositata presso l'Ufficio Commercio comunale.

L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine di posizione in "Ruolino" il quale è definito dando la priorità ai soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'art.1 - comma 2°, lettera C della legge n.112/91 e, fra questi, come fra tutti gli altri, a chi ha il più alto numero di presenze sul mercato (anzianità di presenza), quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità o specializzazione merceologica.

Art. 9) - Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico (TOSAP), allo smaltimento dei rifiuti solidi e al canone d'uso delle attrezzature.

Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono assoggettabili al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e dello smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme e dei canoni per la concessione del posteggio adottati dal Consiglio Comunale sulla base degli indirizzi regionali e sentita la Commissione di cui all'art.4 della L. 112/91.

Le imposte dovranno essere versate tramite bollettino di c.c. postale intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Anzola dell'Emilia.

Per le sole concessioni giornaliere, è ammesso il pagamento agli agenti di P.M., i quali rilasceranno regolare ricevuta.

Art. 10) - Sospensione, scadenza e rinuncia dell'atto di concessione del posteggio.

La concessione del posteggio è sospesa nei casi di :

- accertato e notificato mancato versamento delle tariffe dovute per i tributi comunali (TOSAP, Rifiuti, Posteggi), in questi casi la durata della sospensione è pari al periodo di mancato versamento;
- recidiva per mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento;
- infrazioni non previste dalla normativa nazionale.

La concessione cessa alla sua naturale scadenza indicata all'atto del suo rilascio ovvero per rinuncia del titolare.

In tale secondo caso il rinunciante ha diritto alla restituzione dei tributi pagati (TOSAP, Rifiuti, Canone Posteggio), limitatamente al periodo non ancora usufruito.

La concessione decennale può essere rinnovata su istanza dell'interessato.

Art. 11) - Definizione di corrette modalità di vendita.

Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere depositandoli poi negli appositi contenitori.

Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.

Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Le tende di protezione dei banchi e quant'altro, avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt. 1,50 dalla verticale del limite di allineamento.

I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a mt. 2,00.

E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo di e la qualità delle merci poste in vendita. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

In caso di evidente cattivo tempo, l'operatore è autorizzato a tenere il proprio automezzo anche quando lo stesso non può essere sistemato completamente entro l'area in concessione, semprechè tale automezzo non intralci il normale svolgimento delle operazioni mercatali e lo sgombero del mercato.

Art. 12) - Richiamo delle modalità di subingresso.

Il subentro nella titolarità dell'azienda comporta il passaggio della concessione del posteggio al subentrante, semprechè vengano rispettate le discipline al riguardo di cui all'art. 49 del D.M. 375/88. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 16 del D.M. 248/93.

Art. 13) - Richiamo delle norme igienico - sanitarie per la vendita dei generi alimentari.

La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità Sanitaria.

La materia è disciplinata dall'art. 22 del D.M. n.248/93 e, per la parte non espressamente indicata, dal T.U. leggi sanitarie e regolamento comunale d'igiene e veterinaria, nonché dalla L.283/62 e relativo regolamento di attuazione n.327/80.

Art. 14) - Indicazione del rapporto tra i posteggi riservati ai produttori agricoli ed il numero complessivo dei posteggi del mercato.

E' riservato ai produttori agricoli uno spazio di vendita nella misura di 1 posteggio ogni 6 operatori muniti di autorizzazione ai sensi della legge n.112/91, art. 1 comma 2° lett. b).

Nel mercato di Lavino, dotato di n. 10 posteggi, si stabilisce che il rapporto sopraccitato di 1 a 6 determinerà n. 2 posteggi da riservare ai produttori, effettuando in questo modo un arrotondamento all'unità superiore.

L'assegnazione dei posteggi mediante concessione pluriennale è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ed, a parità di data, in base al numero di presenze maturate sul mercato.

Art. 14 BIS) - Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli.

L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati avviene, previo pagamento della tassa di concessione del suolo pubblico, osservando i seguenti criteri di priorità :

- 1) più alto numero di presenze maturate sul mercato ;
- 2) anzianità di autorizzazione di cui alla legge n. 59/63 ;
- 3) a parità di condizioni si effettuerà il sorteggio.

E' istituito presso l'Ufficio di Polizia Municipale un apposito Ruolino tenuto con le modalità di cui all'art. 8, per quanto compatibili, al fine di disciplinare le occupazioni temporanee dei posteggi riservati ai produttori agricoli.

Art. 15) - Richiamo delle modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato.

La riassegnazione dei posteggi è effettuata sulla base delle preferenze espresse dagli operatori i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria formulata sulla base dell'anzianità in anni di frequenza, quali concessionari dei posteggi ed, in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al Registro Ditte.